

Utilizzo illecito di stemmi e loghi comunali e cantonali

Risposta del 16 marzo 2021 all'interpellanza presentata il 25 febbraio 2021 da Raoul Ghisletta.

LEPORI C. - Si tratta dell'abuso da parte della Lega del logo "LVGA" della città di Lugano, dove è stata presentata un'interpellanza¹. Il tema è stato sollevato anche nella città di Bellinzona in merito a un caso analogo (vedi le due interpellanze² del 2019 e del 2021). Sembra quindi legittima la prima domanda dell'interpellanza sottoposta al Governo dal collega Ghisletta: «*Cosa intende fare [il Consiglio di Stato] per combattere l'utilizzo illecito di stemmi e loghi comunali e cantonali?*». Per le altre tre domande mi rimetto al testo.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Nell'interpellanza del 25 febbraio 2021 vengono poste alcune domande concernenti l'utilizzo degli stemmi e dei loghi comunali e cantonali. Secondo l'art. 8 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici del 21 giugno 2013 [LPSt; RS 232.21], «*lo stemma della Confederazione svizzera, gli stemmi dei Cantoni, Distretti, Circoli e Comuni, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e i segni con essi confondibili possono essere usati soltanto dall'ente pubblico a cui si riferiscono*» e al cpv. 4 «*l'uso degli stemmi di cui al cpv. 1 da parte di persone che non siano l'ente pubblico legittimato è consentito nei seguenti casi:*

- a. come illustrazioni in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e simili;*
- b. per la decorazione in occasione di feste e manifestazioni;*
- c. per la decorazione di oggetti d'artigianato artistico quali calici, vetrate araldiche o monete commemorative per feste e manifestazioni;*
- d. come elemento del segno dei brevetti svizzeri conformemente alle disposizioni della Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti;*
- e. come elemento di un marchio collettivo o di garanzia depositato da un ente pubblico che secondo il regolamento sul marchio può essere usato da privati;*
- f. se sussiste il diritto a proseguirne l'uso ai sensi dell'articolo 35.»*

Inoltre, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, poteva essere autorizzata la prosecuzione dell'uso di marchi storici che contenevano uno stemma, ad esempio quello del Touring club svizzero (art. 8 cpv. 4). Infine, l'ente pubblico può utilizzare l'uso del proprio stemma ai sensi dell'art. 8 cpv. 5. Il Cantone di fatto non autorizza mai l'utilizzo del proprio stemma se non quando il Consiglio di Stato accorda il patrocinio a manifestazioni ed eventi o pubblicazioni. Pertanto, salvo poche eccezioni, gli stemmi possono essere utilizzati solamente dall'ente pubblico poiché sono l'espressione della sua sovranità e della sua dignità. In caso di uso illecito l'ente interessato è legittimato a proporre un'azione civile ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 della legge. In Ticino l'azione deve essere introdotta presso la terza Camera civile del Tribunale d'appello.

A livello penale l'uso illecito intenzionale di un segno pubblico è un reato perseguibile d'ufficio dall'autorità cantonale e perciò, oltre all'ente pubblico interessato, chiunque può

¹ [Interpellanza: Stemma e logo Luga-Lega: lodevole Municipio, a che punto siamo con la rimozione?](#), Raoul Ghisletta, 16.02.2021.

² [Interpellanza: Logo della Città esclusivo o a disposizione di tutti?](#), Tiziano Zanetti, 04.03.2019 e [interpellanza: Fair Play alle elezioni comunali 2021 \(bis\). Divieto di usare il logo come mai?](#), Tuto Rossi, 24.02.2021.

sporgere denuncia. Secondo l'art. 10 «*le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione, dei Cantoni, Distretti, Circoli e Comuni, nonché i segni confondibili con essi possono essere usati a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore*». Ciò premesso, rispondiamo come segue ai quesiti posti nell'atto parlamentare.

1. *Cosa intende fare per combattere l'utilizzo illecito di stemmi e loghi comunali e cantonali?*
2. *Quanti sono gli utilizzi illeciti di cui è a conoscenza?*

La tutela dei segni pubblici dei Comuni rientra nell'autonomia comunale; spetta quindi all'autorità comunale valutare se l'uso di un segno è illecito e perseguirlo, così come un'eventuale autorizzazione ad altri soggetti a usare i propri segni. Per quanto concerne lo scudo partito di rosso e di azzurro definito dalla Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino [RL 101.000] e dalla legge sui colori e sigillo del Cantone [RL 111.100] del 25 maggio 1803 e dal relativo Decreto esecutivo [RL 110.110], si tratta di uno stemma che per le cittadine e i cittadini non identifica solo lo Stato ma anche il proprio territorio. Tenuto conto di questa situazione, il Cantone interviene in particolare se l'uso illecito suscita l'impressione di relazioni con l'ente pubblico, soprattutto in ambito commerciale. Durante la campagna elettorale, ad esempio, il Cantone tollera l'utilizzo del proprio stemma da parte dei candidati al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato poiché esso non ha lo scopo di far sembrare che la comunicazione provenga dallo Stato e in considerazione del fatto che, giusta l'art. 25 della Costituzione cantonale, «*il Cantone riconosce la funzione pubblica dei partiti politici e ne favorisce l'attività*». In nessun caso è ammesso l'utilizzo del logo del Cantone "TI" accompagnato dallo stemma disegnato nel 1993 da Bruno Monguzzi e Felix Burkhardt, perché questo è garanzia per la popolazione di trovarsi di fronte a un documento ufficiale o a un'attività dell'Amministrazione cantonale.

3. *Quante rimozioni degli utilizzi illeciti sono state ottenute a sua conoscenza?*

Negli ultimi anni il Cantone ha chiesto e ottenuto la cessazione dell'uso dei suoi segni pubblici in almeno venti occasioni. Quasi sempre è bastato informare gli interessati dell'illiceità; in alcuni casi si sono dovute esercitare maggiori pressioni fino al livello federale e una volta è stato necessario appunto intentare un'azione di carattere civile.

4. *Quante e quali sanzioni sono state comminate a sua conoscenza?*

Sul piano penale, in caso di violazione intenzionale, la legge federale commina la pena detentiva sino a cinque anni a una pena pecuniaria. Non siamo a conoscenza di sanzioni inflitte in Canton Ticino. Rilevo poi che anche alla segnalazione del 23 febbraio fatta del deputato Ghisletta è stata data evasione da parte della Sezione degli enti locali nella linea di quanto qui esposto.

LEPORI C. - In merito all'utilizzo illecito, c'era anche l'aspetto dell'imitazione del logo, come avvenuto a Lugano: mi sembra che su questo aspetto il Consigliere di Stato non sia stato preciso. Andremo a riguardare la legge federale da lui citata più volte, ma mi pare che parlasse sempre dello stemma e dell'uso ad esempio della bandiera ticinese, dando spiegazioni molto chiare. Qui si trattava di una situazione in cui il logo veniva leggermente modificato e quindi creava una situazione ambigua. Vorrei quindi sapere qual è la visione

del Consiglio di Stato su questo tipo di uso, che non è un uso diretto dello stemma come indicato nella legge ma che secondo noi è un abuso o un utilizzo illegale o comunque illecito.

GOBBI N., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Come ho detto poco fa, se un Comune si ritiene leso, come nel caso della città di Bellinzona (che se ben ricordo ha autorizzato l'utilizzo dello stemma durante le campagne elettorali ma non del logo dell'Amministrazione comunale), può perseguire l'uso illecito del proprio segno. Evidentemente il Cantone risponde per sé. Ricordo che la vertenza più lunga che abbiamo vissuto riguardava un centro funerario che aveva usato il logo "TI" accompagnato dallo scudo stilizzato in bianco e nero. Si tratta di una procedura che si è conclusa pochi anni or sono e che ho accompagnato praticamente dall'inizio insieme al Cancelliere, ma la risposta non è stata redatta dal Dipartimento, bensì dalla Cancelleria e soprattutto da chi si occupa di questi aspetti.

L'atto parlamentare è dichiarato evaso.